

REGOLAMENTO

DELLA SOCIETÀ PER

IL SERVIZIO PUBBLICO

DI DEPURAZIONE

E FOGNATURA



REGOLAMENTO

DELLA SOCIETÀ PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA



CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento della Società "Acque del Basso Livenza S.p.A.", di seguito denominata semplicemente Società, è volto all'applicazione delle leggi statali e regionali e ha lo scopo di stabilire:

- i limiti di accettabilità per gli scarichi in fognatura;
- le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- le modalità di controllo degli scarichi;
- le norme tecniche di allacciamento;
- le sanzioni amministrative;
- i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento e delle Tariffe.

Il presente Regolamento non riguarda gli scarichi aventi recapito diverso dalla rete fognaria, i quali rimangono assoggettati e disciplinati dalla vigente normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Il presente Regolamento si applica in tutti i Comuni soci della Società.

Art. 2 COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DELLA SOCIETÀ

La Società realizza e gestisce i sistemi di raccolta e convogliamento delle acque reflue ed i relativi impianti di trattamento; il servizio di gestione è svolto nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento allo scopo di preservare canalizzazioni ed impianti da danneggiamenti o disservizi conseguenti ad immissioni non compatibili, ed ottenere il massimo grado di depurazione possibile.

Art. 3 PROPRIETÀ DELLE OPERE DI FOGNATURA

Sono di proprietà della Società o dei Comuni soci gli impianti di depurazione, le reti fognarie con i relativi manufatti a corredo, nonché gli allacciamenti alle proprietà private sino al loro termine sia che esso sia costituito da pozzetto di utenza che da tappo di chiusura.

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE

Art. 4 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si richiamano le seguenti definizioni:

- acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente da metabolismo umano e da attività domestiche;
 - acque reflue assimilate a quelle domestiche: tutte quelle dell'articolo 28, comma 7 del D.Lgs 152/1999, e successive modificazioni, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni aventi caratteristiche qualitative e quantitative equivalenti alle acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, in quanto derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico e purché separate dagli altri reflui. Sono assimilati alle acque reflue domestiche. in particolare:



- 1) gli scarichi degli edifici nell'ambito di un insediamento commerciale o di produzione di beni, destinati a servizi igienico - sanitari, a mense e ad abitazioni delle maestranze, dotati di propri scarichi terminali;
- 2) gli scarichi di alberghi, camping, bar, agriturismi e ristoranti, limitatamente ai servizi di ristorazione, pernottamento;
- 3) gli scarichi di attività commerciali di vendita al minuto di generi alimentari e di cura della persona.
- acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- acque meteoriche (dette anche bianche): acque reflue provenienti dal dilavamento di tetti, piazzali, strade, rampe ad opera delle precipitazioni atmosferiche (pioggia, neve, grandine, brina, gelate);
- rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane;
- fognatura "separata": la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia; l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- fognatura "unitaria" o "mista": dicesi "unitaria" o "mista" la fognatura che convoglia in modo unitario acque reflue urbane e acque meteoriche;
- scarico: qualsiasi immissione diretta tramite

- condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall'articolo 40 D.Lgs 152/1999;
- "scarichi esistenti": gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime di autorizzazione pre vigente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo pre vigente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati;
- acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- fabbricati esistenti: sono quelli edificati antecedentemente la data di attivazione della pubblica fognatura;
- fabbricati nuovi: quelli per cui è stata rilasciata concessione edilizia per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione successivamente alla data di entrata in esercizio della pubblica fognatura;
- pozzetto per prelievi: manufatto predisposto per il controllo quali - quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni posto in proprietà privata subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria pubblica e subito a valle in proprietà pubblica;
- scaricatori di piena (ovvero scolmatori di piena, ovvero sfioratori di piena): manufatti che consentono lo scarico delle portate eccedenti , in tempo di pioggia, in determinate sezioni delle reti fognarie urbane di tipo misto.



Art. 5 LIMITI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Gli scarichi industriali e quelli degli allevamenti devono sempre essere preventivamente autorizzati dalla Società, che si riserva di specificare limiti allo scarico più o meno restrittivi di quelli previsti nel presente Regolamento, nonché limiti non previsti nell' Allegato 1 al presente Regolamento. Questa tabella rimane comunque valida per quanto non espressamente specificato in sede autorizzativa.

Per consentire la regolare attività dei controlli, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, ogni scarico dovrà essere dotato di un pozzetto per prelievo campioni conforme alle prescrizioni, posto nella parte terminale della fognatura privata subito prima dell'immissione nella rete fognaria pubblica. Qualora, per motivi contingenti, non fosse possibile la realizzazione del pozzetto d'ispezione nei modi sopra descritti, potranno essere autorizzate altre soluzioni tecniche purché siano soluzioni che permettano l'esercizio dell'attività di controllo.

Il pozzetto di cui al punto precedente dovrà essere realizzato e mantenuto in esercizio a cura ed onere dell'utente.

L'ubicazione del pozzetto dovrà consentire il diretto e immediato svolgimento delle attività di controllo; qualora l'area in cui è collocato il pozzetto fosse presidiata, l'accesso all'area dovrà essere garantito e consentito senza indugi al personale della Società e agli organi istituzionali di controllo.

I pozzetti di ispezione e prelievo vanno posti subito a valle dell'impianto industriale che genera lo scarico da ciclo industriale o subito a valle dell'impianto di depurazione cui sono destinati i precedenti scarichi e al limite di proprietà per lo scarico cumulativo (industriale, assimilate alle domestiche, di acque meteoriche, di prima pioggia) vedasi anche art. 22 e 25.

Qualora all'interno degli insediamenti siano presenti aree scoperte sulle quali vengono svolte attività destinate allo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti e/o scarti di lavorazione, la Società può prescrivere che le acque meteoriche di dilavamento di dette aree siano convogliate nella rete fognaria eventualmente previo trattamento.

In tal caso, l'insediamento dovrà essere dotato di una vasca per la raccolta e lo stoccaggio di dette acque, che saranno poi immesse in fognatura con una portata compatibile con la rete esistente.

In questi casi la quota di acque di dilavamento concorre alla formazione dello scarico di acque reflue industriali; per la determinazione del volume, in assenza di apposito misuratore, si terrà conto della superficie di raccolta e dell'indice di piovosità media annua dell'ultimo quadriennio.

Art. 6 SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE

Nel caso di scarichi di sostanze pericolose (di cui alla Tabella 3/A, Allegato 5, del D.Lgs 152/1999) dovranno essere fornite anche le informazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto D.Lgs 152/1999 e le domande di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 46 sempre del suddetto D.Lgs 152/1999.

Per gli scarichi delle sostanze pericolose di cui all'articolo 34, comma 3, del D.Lgs. 152/1999 (cadmio, cromo esavalente, mercurio, idrocarburi totali, composti organici alogenati, compresi i pesticidi clorurati, pesticidi fosforati), le autorizzazioni allo scarico devono inoltre stabilire sia i limiti di emissione che la quantità massima della sostanza, espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella Tabella 3/A, Allegato 5, del D.Lgs 152/1999.

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/1999, la Società può prescrivere l'installazione di adeguati strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati. Tali strumenti dovranno essere



installati e mantenuti in efficienza a cura e spese dell'utente, che dovrà segnalare immediatamente ogni anomalia che ne comprometta il buon funzionamento.

Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale della Società all'uopo incaricato e degli organi istituzionali di controllo.

Al fine di salvaguardare l'efficienza del sistema depurativo della Società la stessa Società si riserva la facoltà di imporre l'installazione di sistemi di controllo in continuo con registrazione su idoneo sistema non modificabile per qualsiasi tipologia di scarico industriale.

Art. 7 OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO

Gli insediamenti che ricadono nel territorio servito dai collettori fognari pubblici e si trovano entro l'area appositamente delimitata dall'Amministrazione Comunale di concerto con la Società, devono essere collegati alla rete stessa.

Gli insediamenti che danno origine a scarichi di acque reflue industriali saranno autorizzati ad allacciarsi alla fognatura pubblica previa verifica della loro compatibilità con la potenzialità dei sistemi di collettamento e depurazione consortili.

L'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura verrà stabilito con ordinanza del Sindaco del Comune interessato. Nella predetta ordinanza vanno stabilite di concerto con la Società le modalità operative ed i tempi con cui verranno attuate.

Qualora, a seguito di sopralluogo effettato da personale della Società, emergano particolari difficoltà tecniche o eccessivi oneri economici per eseguire l'allacciamento dell'utenza ai collettori fognari pubblici, il suddetto obbligo di allacciamento verrà annullato.

Art. 8 AMMISSIBILITÀ DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA

Fermo restando il rispetto del presente Regolamento gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate (ad eccezione di quelle provenienti dagli allevamenti) nella rete fognaria sono sempre ammessi. I reflui aventi diversa origine possono essere scaricati in fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture societarie di raccolta, trasferimento e depurazione.

Art. 9 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE

Aisensidell'art.45, comma 4, del D. Lgs. 152/1999, gli scarichi di acque reflue domestiche od assimilate (ad eccezione degli allevamenti) nella rete fognaria sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del Servizio Idrico Integrato. A tale scopo la Società rilascia l'autorizzazione allo scarico, previa verifica a scavi aperti da parte del personale della Società della corretta esecuzione dell'allacciamento, a completamento della pratica tecnico-amministrativa, attestante la conformità al presente Regolamento.

Nel caso in cui vengano realizzati scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate, prive della predetta autorizzazione, gli stessi saranno considerati abusivi e suscettibili di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni; la loro riattivazione è subordinata all'acquisizione della necessaria documentazione, in difetto della quale, la Società procede alla chiusura dello scarico e dei relativi manufatti ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.



Art. 10 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Gli scarichi in fognatura di acque reflue industriali devono essere esplicitamente autorizzati; l'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico stesso a seguito di presentazione di idonea istanza corredata della documentazione di cui al successivo art. 15, punto 2.

Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei soci, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli soci e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazioni al presente Regolamento.

Qualsiasi scarico di acque reflue non autorizzato è considerato abusivo e soggetto a sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni; la sua riattivazione è subordinata all'acquisizione della necessaria documentazione, in difetto della quale, la Società procede alla chiusura definitiva dello scarico e dei relativi manufatti ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

La Società si riserva di definire, per tutti gli insediamenti che danno origine a scarichi di acque reflue industriali, apposite convenzioni che definiscono specifiche condizioni tecnico-economiche e/o limiti massimi della portata di scarico in relazione alle caratteristiche del sistema fognario e depurativo della Società.

Art. 11 VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE

L'autorizzazione rilasciata dalla Società, per lo scarico in fognatura di acque reflue domestiche od assimilate, è concessa a tempo indeterminato al titolare dello scarico stesso ovvero dell'attività da

cui origina lo scarico, purché non avvengano:

- a) variazione della titolarità del fabbricato, della ragione sociale o del legale rappresentante della Ditta che origina lo scarico;
- modifiche alla struttura della rete fognaria in proprietà privata, rispetto a quanto verificato dal personale della Società al momento dell'attivazione dello scarico
- c) cambiamenti della destinazione d'uso dell'immobile e/o della tipologia dell'attività insediata;
- d) mutamenti della qualità e quantità dei reflui scaricati.

Nei casi a), b), c), d) sopra menzionati l'utente è tenuto a comunicare le variazioni sopravvenute entro 30 (trenta) giorni dall'accadimento e a presentare domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico. Nel solo caso a) verrà effettuata una istruttoria accelerata per il rilascio della nuova autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 45, comma 10, del D.Lgs. 152/1999, le spese conseguenti sono a carico del richiedente.

Art. 12 VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONVENZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

L'autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali è concessa ai sensi del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 152/1999. Detta autorizzazione, ai sensi del comma 7 dell'art. 45 del suddetto Decreto, ha la durata di quattro anni dalla data di rilascio; un anno prima della scadenza l'interessato deve inoltrare istanza di rinnovo. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 34 del D.Lgs 152/1999 il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

L'eventuale convenzione allo scarico ha la stessa durata e validità dell'autorizzazione cui è riferita.



Sia l'autorizzazione che la convenzione allo scarico perdono efficacia qualora mutino le condizioni originarie per le quali sono state emesse e cioè per:

- variazione della titolarità dello scarico, della ragione sociale o del legale rappresentante della Ditta che origina lo scarico;
- b) modifiche alla struttura della rete fognaria in proprietà privata, rispetto a quanto verificato dal personale della Società al momento dell'attivazione dello scarico;
- c) cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile e/o della tipologia dell'attività insediata;
- d) mutata qualità e quantità dei reflui scaricati. Nei casi a), b), c), d) sopra menzionati l'utente è tenuto a comunicare le variazioni sopravvenute entro 30 (trenta) giorni dall'accadimento e a presentare domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico. Nel solo caso a) verrà effettuata una istruttoria accelerata per il rilascio della nuova autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 45, comma 10, del D.Lgs. 152/1999, le spese conseguenti sono a carico del richiedente.

Art. 13 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

La Società può diffidare, sospendere e successivamente revocare l'autorizzazione allo scarico qualora accerti l'inottemperanza delle disposizioni contenute negli stessi o nel presente Regolamento, con particolare riferimento a:

- scarico di reflui, acque meteoriche o di dilavamento non autorizzati;
- superamento dei limiti di accettabilità fissati per lo scarico in fognatura.

Fermi restando i disposti dell'art. 51 del D.Lgs. 152/1999, l'invio della diffida comporterà, per l'utente in possesso di autorizzazione allo scarico, l'ingresso in regime di revoca con possibilità di scaricare in pubblica fognatura reflui esclusivamente

di origine domestica o assimilati ai domestici.

Al provvedimento di revoca l'utente deve far seguire istanza per l'ottenimento di nuova autorizzazione e, qualora prevista, convenzione allo scarico, corredandola della necessaria documentazione e delle soluzioni adottate per rimuovere le cause che avevano originato il provvedimento di revoca.

Il procedimento di revoca non esclude l'avvio delle procedure di cui al CAPO VII del Regolamento.

Art. 14 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e l'eventuale stipula della convenzione sono subordinati alla presentazione degli appositi moduli predisposti dalla Società. A corredo, in relazione alla tipologia dello scarico, andranno forniti i seguenti elaborati a seconda della tipologia dello scarico.

Scarico di acque reflue domestiche o assimilabili (esclusi tutti gli allevamenti):

Tavola grafica riportante:

- a) estratto catastale (scala 1: 2000) che individui la collocazione dell'immobile;
- b) planimetria della nuova rete di scarico, in scala non inferiore a 1:200, che evidenzi tracciato delle tubazioni, collocazione dei pozzetti di ispezione, degli eventuali impianti di sollevamento, di altri manufatti speciali e della cameretta di allacciamento. Nella planimetria inoltre dovranno essere evidenziate diametro e materiale delle tubazioni nonché altri particolari che si sia ritenuti utile dettagliare;

Gli elaborati devono essere sottoscritti relativamente a:

- nuovi fabbricati, da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale di competenza e dal proprietario dell'immobile;
- fabbricati esistenti, dal proprietario dell'immobile;

Scarico di acque reflue industriali allevamenti inclusi Tavola grafica riportante:

a) estratto catastale;



- progetto dei manufatti di allacciamento che comprende planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:200 riportante:
 - i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque meteoriche, per le acque reflue industriali e per quelle assimilate alle domestiche, di cui si chiede l'allacciamento;
 - le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
 - il pozzetto di ispezione finale predisposto per prelievi ed il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura pubblica;
 - il percorso delle tubazioni di Acquedotto per acqua potabile;
 - piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei limiti di emissione esistenti o proposti;
- relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - le generalità del legale rappresentante della Ditta;
 - la ragione sociale, il codice fiscale e l'indirizzo della sede legale e dell'unità produttiva per la quale è avanzata la domanda e il codice ISTAT;
 - gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio;
 - il numero di addetti impiegati;
 - una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi, e qualora questi contenessero sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/1999, la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione o la presenza nello scarico di dette sostanze. La capacità

- di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
- l'esistenza o la proposta di installazione di sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei limiti di emissione descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali:
- le quantità e le caratteristiche chimico fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta:
- descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;
- calcoli idraulici ed igienico sanitari, per quanto necessari;
- le caratteristiche quantitative, quali portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero e qualitative dello scarico, allegando copia delle analisi e precisando le modalità di scarico;
- i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare ed i quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica e, nel caso in cui gli scarichi contengano sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/1999, il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo;
- la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate, nel caso di approvvigionamento autonomo con indicate le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati:
- nei casi prescritti dalla Società,



caratteristiche dello strumento di misura di volumi d'acqua scaricati.

Gli elaborati devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale di competenza nonché dal Legale Rappresentante dell'insediamento.

La Società ha la facoltà di richiedere ulteriori elaborati o dati integrativi che ritenga utili per l'esame della pratica.

Art. 15 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FOGNATURA INTERNA E DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO

Le reti di scarico dei fabbricati, prima del loro collegamento alle condotte di fognatura pubbliche, devono essere realizzate o adattate alle prescrizioni tecniche, specifiche per tipologia di scarico e di recapito, di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento.

In generale le condotte di scarico, dimensionate tenendo conto della portata da smaltire, vanno eseguite utilizzando tubazioni e manufatti che ne garantiscano l'assoluta impermeabilità, la resistenza a sovraccarichi, ad assestamenti del terreno ed all'azione corrosiva dei liquami.

Le tubazioni saranno poste in opera secondo regolari livellette per evitare fenomeni di sedimentazione o ristagno e saranno dotate di manufatti di raccordo od ispezione posti ovunque sia conveniente per la buona gestione della rete (in corrispondenza delle variazioni di diametro delle tubazioni, nei cambi di direzione, negli innesti, ecc.).

Non è consentita l'installazione di pozzi neri o a dispersione, vasche Imhoff e di analoga tipologia di manufatti; in reti esistenti detti manufatti andranno rimossi o by-passati prima di procedere all'allacciamento alle condotte pubbliche.

Fanno eccezione alcuni casi particolari, in relazione alla tipologia dell'impianto di depurazione terminale

È sempre obbligatoria l'installazione di vasche condensagrassi in corrispondenza degli scarichi

delle cucine e delle acque dei bagni.

È prescritta l'installazione di vasche Imhoff all'uscita dei WC, nonché di una vasca a 3 scomparti finale, qualora il recapito terminale dello scarico sia un collettore fognario non recapitante in impianto centralizzato di depurazione.

È pure obbligatoria l'installazione di una valvola antiriflusso installata all'interno di appositi pozzetti, posizionati all'interno della proprietà privata, prima del pozzetto di allacciamento alla rete pubblica. È a cura dell'utente provvedere alla corretta pulizia e manutenzione periodica della valvola antiriflusso.

I reflui scaricati vanno convogliati ai punti d'innesto predisposti; qualora esistessero più utenze potenzialmente gravanti su di un'unica immissione le stesse andranno riunite e collegate con una sola tubazione alla rete pubblica.

I punti di allacciamento, siano essi pozzetti d'utenza o terminazioni di tubazione, sono, in genere, situati a quote tali per cui è possibile il collegamento a gravità di scarichi posti sino allo stesso livello del piano stradale.

In situazioni più disagiate, il titolare dello scarico dovrà ottenere specifica autorizzazione o, in alternativa, predisporre un impianto di sollevamento che garantisca lo smaltimento dei reflui.

La realizzazione delle opere civili, incluso il collegamento al pozzetto di utenza, l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature elettro-idrauliche da installare nei succitati impianti saranno a totale carico dell'utenza.

In ogni caso nei fabbricati con locali parzialmente od interamente interrati, l'utente dovrà adottare quegli accorgimenti tecnici per evitare fenomeni di rigurgito o inconvenienti causati dalla sovra pressione che potrebbe crearsi nelle condotte pubbliche.

La Società non potrà essere ritenuta responsabile qualora accadessero fenomeni come quelli poco anzi accennati con conseguenti allagamenti dei piani interrati.

Le condotte saranno inoltre provviste di opportuni aeratori o di sistemi di sifonatura per la ventilazione



e l'espulsione di vapori o esalazioni prodottisi all'interno delle tubazioni.

Qualora, a discrezione della Società, l'impatto dello scarico privato nella rete di fognatura condizionasse la funzionalità della stessa, la Società potrà prescrivere all'utente, anche successivamente all'esecuzione dell'allacciamento, interventi integrativi di miglioramento senza che questi possa sollevare obiezione od esimersi dal farlo.

Tutti gli insediamenti domestici e industriali che scaricano sul suolo, negli strati superficiali del suolo ed in corpo idrico superficiale, devono essere dotati di opportuni trattamenti (condensagrassi, vasche Imhoff, impianti di depurazione, ecc.) tali da garantire caratteristiche allo scarico conformi a quanto previsto dalle normative vigenti e realizzati secondo le prescrizioni impartite dai competenti Enti autorizzativi.

Considerato che anche tali utenti potranno in futuro essere serviti dalla pubblica fognatura, è necessario che all'atto dell'esecuzione dello scarico venga costruito anche un idoneo by-pass ai suddetti trattamenti, da utilizzarsi per il futuro collegamento alla rete pubblica.

Art. 16 VISITE TECNICHE E VERIFICA DELLE OPERE

La Società provvede a verificare la corretta esecuzione delle reti di scarico dei fabbricati prima che le stesse siano messe in esercizio accertandone la conformità alle prescrizioni tecniche di cui all'Allegato 2 del Regolamento.

La richiesta di sopralluogo dell'utente va inoltrata a scavi ancora aperti e a manufatti visibili ed accessibili; qualora la rete non risultasse in tali condizioni, al personale della Società andrà consegnata documentazione fotografica che riporti esaurientemente il lavoro eseguito.

Art. 17

ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE OPERE

L'utente che non adempie l'obbligo di collegare la rete di scarico dell'immobile di proprietà alle condotte pubbliche nei termini notificati è sancito nelle forme previste dalla legge.

Sono altresì perseguibili quegli utenti che, dovendosi allacciare ad un'unica predisposizione e quindi predisporre una rete Comune di scarico, non trovassero l'accordo per procedere in tal senso e non eseguissero i lavori.

La Società, in entrambi i casi, può provvedere d'ufficio all'esecuzione dei lavori per sanare la situazione; il recupero degli oneri sostenuti (spese tecniche per la predisposizione del progetto, costo dei lavori, maggiorazione del 6% per spese generali) sarà effettuato ai danni degli insolventi contestualmente all'addebito del servizio idrico.

Qualora gli utenti si approvvigionassero autonomamente d'acqua, l'addebito avverrà tramite le cartelle esattoriali emesse dal Comune di residenza.

La Società accederà alla proprietà per eseguire materialmente i lavori di allacciamento ottenuta ordinanza del Sindaco competente per territorio.

Art. 18 ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO

La Società di fronte a comprovate difficoltà tecniche (fabbricato posto in aree particolarmente depresse o lontane dal punto di immissione) e ad eccezionali onerosità economiche per l'esecuzione dell'allacciamento ha la facoltà di concedere l'esenzione dall'obbligo di all'allacciamento.

Dell'esenzione sarà data Comunicazione anche al Comune nel cui territorio ricade lo stabile affinché il Comune stesso disponga comunque l'obbligo di far adattare gli scarichi alla vigente normativa in materia di tutela dell'acqua e del suolo dall'inquinamento e relative autorizzazioni allo scarico se dovute.



Art. 19 ESECUZIONE DI RETI A SERVIZIO DI AREE PRIVATE E DI ALLACCIAMENTI IN SUOLO PUBBLICO

Alla fognatura pubblica devono far capo le reti di piazze e strade private nonché le condotte di urbanizzazioni primarie realizzate direttamente e a proprie spese dalle ditte proprietarie.

La Società esaminerà i progetti di tali interventi, ne autorizzerà, per quanto di competenza, la realizzazione e successivamente ne sorveglierà l'esecuzione; solo dopo aver accertato la realizzazione a perfetta regola d'arte e verificatane, mediante collaudo, la perfetta impermeabilità e tenuta, ne consentirà l'attivazione.

In particolari ed eccezionali situazioni, quando, per ragioni di risanamento ambientale e di salute pubblica, si ravvedesse l'urgenza e la necessità di eseguire reti fognarie a servizio di aree private già urbanizzate, la Società o l'Amministrazione Comunale consorziata, potranno concorrere al finanziamento dell'opera e curarne anche l'esecuzione.

L'utente che ha già disponibile la predisposizione in suolo pubblico per l'allacciamento alla pubblica fognatura è tenuto alla corresponsione di un contributo di allacciamento determinato dalla Società anche in relazione agli oneri sostenuti per l'esecuzione delle predisposizioni in sede stradale ed alle spese istruttorie della pratica.

Qualora ricorresse la necessità di eseguire nuovi stacchi di allacciamento in suolo pubblico, gli stessi verranno realizzati direttamente dalla Società, rimarrà a carico dell'utente il solo contributo di allacciamento di cui al punto precedente.

CAPO III

GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOGNARI

Art. 20 MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO

La Società provvede alla manutenzione, pulizia ed eventuale riparazione delle condotte e degli allacciamenti alla rete fognaria (questi ultimi sino al pozzetto di allacciamento posto normalmente in suolo pubblico) al fine di garantire il servizio di raccolta, smaltimento e trattamento dei liquami.

L'utenza è tenuta a collaborare segnalando eventuali disfunzioni che avesse occasione di rilevare. Le aree interessate dalla presenza di impianti fognari pubblici devono essere mantenute accessibili e nella stessa situazione di posa originaria per ispezioni, per esecuzione di interventi di manutenzione, lavori di riparazione e rifacimento qualora resisi necessari; è fatto divieto di realizzare costruzioni od eseguire piantumazioni in prossimità degli impianti pubblici, modificare il profilo del terreno in modo da mettere in pericolo la stabilità delle canalizzazione nonché l'accessibilità dei manufatti e quanto altro che possa menomare od ostacolare l'esercizio dell'attività di gestione.

Alle maestranze della Società dovrà essere permesso l'accesso alle aree per eseguire gli interventi manutentori necessari; al proprietario, preavvisato in merito all'operazione da svolgere, saranno liquidati i danni eventualmente arrecati.

Qualora nei collettori fognari pubblici si verificassero inconvenienti tali per cui sia necessario interrompere l'immissione di scarichi provenienti dalle proprietà private, la Società, dopo averlo comunicato all'utenza interessata, potrà sospendere detti scarichi per il tempo occorrente al ripristino del servizio senza che tale fatto possa costituire pretesa di risarcimento. È a carico del titolare dello scarico la destione di

È a carico del titolare dello scarico la gestione di tutti gli impianti predisposti per collegare la rete del



fabbricato di proprietà privata ai collettori fognari pubblici; egli è pertanto responsabile del regolare funzionamento di detti impianti e deve farsi carico di tutte le spese necessarie al loro mantenimento in perfetta efficienza.

L'utente sarà perseguito per eventuali danni arrecati a terzi od alle infrastrutture pubbliche per carente manutenzione nonché per uso difforme dalle norme del presente Regolamento.

Art. 21 IMMISSIONI VIETATE

È vietato immettere nei collettori fognari pubblici sostanze che, per qualità e/o quantità, possano configurarsi come rifiuti solidi anche se triturati, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare i collettori fognari pubblici.

Sono altresì vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti nonché l'immissione di acque meteoriche qualora il recapito finale non sia predisposto a recepirle.

Il titolare dello scarico è responsabile verso la Società dei danni causati dalla trasgressione al presente articolo ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione e sopralluogo, nonché degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla Società a causa dell'inconveniente senza pregiudizio delle sanzioni penali conseguenti alla trasgressione stessa.

CAPO IV

DISCIPLINA DEI CONTROLLI DI QUALITÀ DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 22 ESECUZIONE DEI CONTROLLI

Le verifiche sulla qualità degli scarichi allacciati ai collettori fognari pubblici sono effettuate sulla base di un programma predisposto della Società che, in ottemperanza al disposto dell'art. 49, comma 1 e 2, del D.Lgs. 152/1999, assicura un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.

Tale programma sarà redatto a discrezione della Società in relazione alla pericolosità ed agli effetti che gli scarichi potrebbero avere su reti ed impianti della Società.

L'esito dei controlli, nonché ogni fatto ritenuto rilevante dal personale della Società, è indicato in apposito rapporto che viene tenuto a disposizione delle autorità di controllo.

In caso di accertata violazione sarà compito del personale della Società avvisare le competenti autorità alle quali spetterà valutare l'entità della violazione e la conseguente sanzione.

Per le attività ispettive previste dal D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, i controlli potranno essere eseguiti ai sensi del comma 3 dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale (CPP).

Art. 23 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI

Il personale incaricato all'esecuzione dei controlli è tenuto a qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento. All'avvio delle operazioni chiede l'assistenza del responsabile degli scarichi idrici dell'insediamento, o della persona da esso



incaricata, per poter accedere all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione nei collettori fognari pubblici.

A tal proposito la Società può richiedere la realizzazione di un pozzetto di prelievo in proprietà pubblica.

In caso di prolungato ritardo nella fornitura dell'assistenza richiesta, procede autonomamente, menzionando il fatto nella relazione di sopralluogo e nell'eventuale verbale di prelievo.

Il responsabile degli scarichi dell'insediamento, o chi per esso, verrà diffidato sin dall'inizio delle operazioni di verifica dal mutare le condizioni operative che danno luogo alla formazione degli scarichi per tutta la durata della verifica medesima.

Dopo aver preso visione dell'esistenza o meno di scarichi in corso ed aver proceduto all'eventuale campionamento, si procederà all'eventuale verifica dei flussi interni dello stabilimento e dei processi che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua.

Al termine della verifica verrà compilato il verbale di sopralluogo, completo di relazione, sul quale la Ditta potrà apporre eventuali dichiarazioni. Ultimata la redazione, si inviterà il rappresentante della Ditta a controfirmare il verbale, consegnandogliene una copia.

Art. 24 PRELIEVO DEI CAMPIONI

La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di campionamentoadottato devono essere chiaramente indicati sul verbale di prelievo campioni.

In applicazione al disposto di cui al punto 1.2 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/1999 (come modificato dall'Allegato B del D.Lgs. 367/2003), per la verifica del rispetto dei limiti di accettabilità verranno effettuati dei prelievi.

Nel caso di scarichi di durata inferiore alle tre ore potrà essere prelevato un campione con tempi adeguati alla durata dello scarico stesso, dandone motivazione sul verbale di prelevamento.

Il campione, opportunamente omogeneizzato, è

suddiviso in più aliquote, in relazione alle analisi da eseguire; ogni aliquota è immediatamente sigillata e contrassegnata da etichetta numerata, firmata dal personale della Società e dall'incaricato dell'insediamento presente al prelievo.

Un'aliquota sarà consegnata alla Ditta; le rimanenti saranno prelevate dagli incaricati della Società e trasferite nel più breve tempo possibile al laboratorio d'analisi.

Art. 25 CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

Dal momento del prelievo sino alla consegna al laboratorio di analisi e durante il deposito fiduciario presso la Società, i campioni sono conservati, a norma IRSA-CNR, refrigerati a +4°C.

Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni durante le fasi di trasporto e di deposito sarà riportato sul verbale di prelievo ovvero riportato su specifico rapporto.

CAPO V

ASPETTI TRIBUTARI

Art. 26 TARIFFA DEL SERVIZIO DEPURAZIONE-FOGNATURA

Per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, a qualunque uso adibiti, è dovuto un corrispettivo secondo apposita Tariffa.

Art. 27 CORRESPONSIONE DELLA TARIFFA

Sono tenuti al pagamento della Tariffa del servizio depurazione - fognatura tutti gli utenti allacciati ai collettori fognari pubblici e tutti gli utenti che, pur



non essendo allacciati ai collettori fognari pubblici, ricadono nel territorio da questi servito. Per gli utenti non allacciati esiste l'obbligo di allacciamento ai collettori fognari pubblici ai sensi dell'art. 8.

Sono parimenti tenuti alla corresponsione della succitata Tariffa del servizio depurazione-fognatura anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico propri e/o altrui nei quali, attraverso condutture, conferiscono le acque usate provenienti dal proprio insediamento ai collettori fognari pubblici.

La quota di Tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi in base all'articolo 14 della Legge 36/1994.

Gli utenti che sono allacciati ad un sistema fognario non recapitante al depuratore e comunque soggetti al pagamento della Tariffa del servizio depurazione-fognatura, possono richiedere alla Società lo svuotamento e la pulizia delle vasche private di trattamento reflui (Imhoff, condensagrassi, vasche a tre scomparti, pozzi perdenti...) avendo la Società attivato all'uopo apposito servizio.

Tale servizio verrà regolato secondo modalità e tariffe che saranno determinate annualmente con provvedimento del Consiglio di Amministrazione della Società.

Art. 28 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

La Tariffa è costituita da due parti, corrispondenti al servizio di fognatura e al servizio di depurazione.

Le Tariffe sono stabilite dalla Società ed approvate dalla stessa o dall'Ambito Territoriale Ottimale in applicazione della vigente normativa nazionale e regionale.

Al fine della determinazione della tariffa il volume d'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita.

Qualora l'approvvigionamento avvenga da fonte diversa dal Pubblico Acquedotto, l'utente potrà far quantificare il volume dell'acqua prelevata mediante idoneo strumento di misura installato e sigillato dalla Società, oppure farsi addebitare un consumo presunto così quantificato:

- per gli scarichi domestici, un minimo mensile pari a 6 mc per ogni abitante servito dallo scarico;
- per gli scarichi assimilabili ai domestici, un minimo mensile determinato sulla base dei consumi medi rilevati dalla Società per le specifiche attività.
- Per le utenze industriali la Tariffa è diversificata in ragione della qualità e quantità delle acque scaricate.

Per tali utenze vige l'obbligo di installare strumenti di misura in corrispondenza dei punti di prelievo o dei punti di scarico nei collettori fognari pubblici. La Società sigillerà l'apparecchio e ne verificherà periodicamente il funzionamento. Per altre utenze con scarichi di tipo particolare la Tariffa sarà determinata caso per caso.

Art. 29 LA RISCOSSIONE

La riscossione della quota della Tariffa avviene con le modalità previste dal Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile approvato con Delibera di Assemblea della Società n° 4 del 08-01-1998. Allo stesso Regolamento si ricorrerà in caso di omessa o ritardata corresponsione delle quote dovute.



CAPO VI

NORME FINALI

Art. 30 RILASCIO ATTI E CERTIFICAZIONI

Le autorizzazioni, gli atti amministrativi, i certificati, attestazioni concernenti fatti o situazioni disciplinate dal presente Regolamento sono rilasciati dall'ufficio del Servizio Depurazione-Fognatura della Società, e sottoscritte dal Direttore Generale o da persona da questi delegata.

Art. 31 SOSTITUZIONE REGOLAMENTAZIONI PRECEDENTI

Il presente Regolamento sostituisce i Regolamenti Comunali per il servizio di fognatura e depurazione attualmente in vigor

CAPO VII

SANZIONI

Art. 32 VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel Titolo V del D.Lgs. 152/1999 saranno applicate le rispettive sanzioni.

Art. 33 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espresso nel presente Regolamento si fa rinvio a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, dalle delibere del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, dai regolamenti emanati, dalle Circolari Ministeriali ed in particolare dal D.Lgs. 152/1999 come modificato



Allegato 1

VALORI DEI LIMITI DI EMISSIONE IN FOGNATURA E NELLE ACQUE SUPERFICIALI

(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/1999 o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della Tabella 5, Allegato 5 del suddetto decreto, relativa alle sostanze pericolose.

N. PARAMETRO	SOSTANZE	UNITÀ DI MISURA	SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA (*)
1	рН		5.5 - 9.5
2	Temperatura	°C	0.0 0.0
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		Assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/L	<=200
7	BOD ₅ (come O ₂)	mg/L	<=250
8	COD (come 0 ₂)	mg/L	<=500
9	Alluminio	mg/L	<=2,0
10	Arsenico	mg/L	<=0,5
11	Bario	mg/L	
12	Boro	mg/L	<=4
13	Cadmio	mg/L	<=0,02
14	Cromo totale	mg/L	<=4
15	Cromo VI	mg/L	<=0,20
16	Ferro	mg/L	<=0,20 <=4
17	Manganese	mg/L	<=4 <=4
18	Mercurio		
19	Nichel	mg/L	<=0,005 <=4
	Piombo	mg/L	
20		mg/L	<=0,3
21	Rame	mg/L	<=0,4
22	Selenio	mg/L	<=0,03
23	Stagno	mg/L	-
24	Zinco	mg/L	<=1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	<=1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	<=0,3
27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/L	<=2
28	Solfiti (come SO ₃)	mg/L	<=2
29	Solfati (come SO ₄)	mg/L	<=1000
30	Cloruri	mg/L	<=1200
31	Fluoruri	mg/L	<=12
32	Fosforo totale (come P)	mg/L	<=10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/L	<=30
34	Azoto nitroso (come N)	mg/L	<=0,6
35	Azoto nitrico (come N)	mg/L	<=30
36	Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	<=40
37	Idrocarburi totali	mg/L	<=10
38	Fenoli	mg/L	<=1
39	Aldeidi	mg/L	<=2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	<=0,4
41	Solventi organici azotati	mg/L	<=0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	<=4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	<=0,10
44	Pesticidi totali (esclusi fosforati) Tra cui:	mg/L	<=0,05
45	Aldrin	mg/L	<=0,01
46	Dieldrin	mg/L	<=0,01
47	Endrin	mg/L	<=0,002
48	Isodrin	mg/L	<=0,002
49	Solventi clorurati	mg/L	<=2
50	Escherichia coli	UFC/100 ml	-
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale



Allegato 2

MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO

A) SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILABILI AD ESSE

1) SCARICO IN FOGNATURA SEPARATA RECAPITANTE AL DEPURATORE

Le acque reflue domestiche e meteoriche dovranno essere addotte separatamente ai rispettivi collettori fognari pubblici mediante canalizzazioni distinte da realizzarsi come di seguito evidenziato:

1.1 - ACOUE REFLUE DOMESTICHE

La rete, nel suo complesso (tubazioni e pozzetti), dovrà garantire la perfetta tenuta idraulica;

- tubazioni diametro minimo pari a mm. 110, in materiale plastico con innesto a bicchiere e guarnizione in gomma,
- posa su letto di sabbia o di calcestruzzo magro, secondo regolari livellette,
- pendenza 1% minima (vale a dire 1 cm. per metro di sviluppo di condotta),
- reinterro degli scavi con sabbia o cls. magro sino a 10-15 cm dall'estradosso superiore.
- pozzetti d'ispezione e raccordo dim. interne cm. 40 x 40 (posti su variazione di percorso e immissioni laterali), e ogni 25 metri;
- fondo pozzetto con canaletta aperta senza tappi o pezzi speciali quali - T - Y ecc., le immissioni laterali dovranno essere a V (45 gradi) e mai contro flusso,
- pozzetto d'ispezione a monte del pozzetto di allacciamento; in assenza di questo ultimo andrà posto in opera un pozzetto da cm 50 x 50.
- è obbligatoria l'installazione di una valvola antiriflusso, nonché di un sifone tipo "Firenze", installati all'interno di appositi pozzetti, posizionati all'interno della proprietà privata,

prima del pozzetto di allacciamento alla rete pubblica,

- è obbligatorio installare, in corrispondenza degli scarichi di cucine e delle acque dei bagni, vasche condensagrassi (con capacità per almeno 5 persone),
- è vietata l'installazione di v. biologiche, pozzi neri e altri manufatti diversi dai prescritti,
- la rete di scarico sarà aerata con l'utilizzo della colonna di sfiato dei servizi esistente, qualora mancante con installazione di condotta di ventilazione esterna (diametro mm 75) o di sistemi di sifonaggio per evitare cattivi odori,
- tutti i manufatti dovranno essere visibili e accessibili.

IMPORTANTE:

I punti di immissione predisposti nei collettori fognari pubblici consentono generalmente il collegamento a gravità degli scarichi.

In situazioni disagiate in cui gli scarichi delle utenze provengono da scantinati, garage, taverne e lavanderie interrate e comunque in tutti i casi in cui la quota di consegna degli scarichi utenza sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nel collettore fognario pubblico, dovrà essere predisposto, a cura e spese dell'utente, idoneo impianto di sollevamento, dotato almeno di due elettropompe sommergibili, di accessori idraulici e di apparecchiature che precludano fenomeni di riflusso o rigurgito. L'impianto sarà comandato automaticamente e andrà dotato di sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento o di assenza di alimentazione di corrente.

In ogni caso nei fabbricati con locali parzialmente od interamente interrati, la rete di scarico andrà dotata di accorgimenti tecnici per evitare fenomeni di rigurgito o inconvenienti causati dalla sovrapressione che potrebbe crearsi nei collettori fognari pubblici (valvole di non ritorno, ecc.).

È assolutamente vietato immettere nei collettori fognari pubblici neri acque meteoriche (grondaie, piazzali, caditoie, rampe, interrati ecc.).



1.2 - ACQUE METEORICHE

- tubazioni diametro minimo mm 160, in materiale plastico, impermeabili, in grado di garantire il corretto deflusso delle acque,
- posa su letto di sabbia o cls. magro secondo regolari livellette e adequata pendenza,
- pozzetti d'ispezione e raccordo dim. interne minime cm. 40 x 40 (posti su variazione di percorso e immissioni laterali), e ogni 25 metri.

IMPORTANTE:

I punti di immissione predisposti nei collettori fognari pubblici consentono generalmente il collegamento a gravità degli scarichi.

Nei fabbricati con locali parzialmente od interamente interrati, la rete di scarico andrà dotata di accorgimenti tecnici per evitare fenomeni di rigurgito o inconvenienti causati dalla sovrapressione che potrebbe crearsi nei collettori fognari pubblici (valvole di non ritorno, ecc.).

2) SCARICO IN COLLETTORI FOGNARI PUBBLICI MISTI RECAPITANTI AL DEPURATORE

Le canalizzazioni delle acque reflue domestiche e meteoriche dovranno essere inizialmente separate e realizzate secondo quanto di seguito specificato, successivamente andranno addotte ad un manufatto di raccordo e da qui, con un'unica tubazione, convogliate al collettore fognario pubblico misto.

2.1 - ACOUE REFLUE DOMESTICHE

- Le canalizzazioni delle acque reflue domestiche andranno realizzate secondo quanto specificato nel precedente punto A) 1.1.

2.2 - ACOUE METEORICHE

Le canalizzazioni delle acque meteoriche andranno realizzate secondo quanto specificato nel precedente punto A)1.2.

3) COLLEGAMENTO ALL'ALLACCIAMENTO

La rete realizzata come ai precedenti punti 2.1 e 2.2 andrà convogliata in un unico pozzetto di raccordo posto immediatamente a monte del punto di allacciamento e da qui addotta all'immissione esistente nel collettore fognario pubblico.

Detto manufatto, delle dimensioni minime pari a cm. 60 x 60, sarà sempre accessibile e andrà pertanto realizzato analogamente a quelli per la rete nera.

IMPORTANTE:

I punti di immissione predisposti nei collettori fognari pubblici consentono generalmente il collegamento a gravità degli scarichi.

Nei fabbricati con locali parzialmente od interamente interrati, la rete di scarico andrà dotata di accorgimenti tecnici per evitare fenomeni di rigurgito o inconvenienti causati dalla sovrapressione che potrebbe crearsi nei collettori fognari pubblici (valvole di non ritorno, ecc.).

B) SCARICHI INDUSTRIALI

Le acque depurate provenienti dai processi di lavorazione e da raffreddamento devono essere convogliate al pozzetto di allacciamento esterno con tubazione separata da quella dei reflui provenienti dai servizi igienici e dotata di pozzetto di ispezione (vedi schema).

1) SCARICO IN COLLETTORI FOGNARI PUBBLICI SEPARATI RECAPITANTI AL DEPURATORE

Le acque reflue assimilate alle domestiche e le acque reflue di processo e da raffreddamento provenienti da attività industriali saranno condotte separatamente ad un pozzetto di raccordo per poi proseguire con un'unica tubazione all'utenza; le acque meteoriche saranno convogliate mediante specifica canalizzazione al punto d'allacciamento.



1.1 ACQUE REFLUE ASSIMILABILI A QUELLE DOMESTICHE

Le canalizzazioni delle acque reflue assimilate alle domestiche dovranno essere realizzate secondo quanto specificato al precedente punto A) 1.1

1.2 - ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

La rete, nel suo complesso (tubazioni e pozzetti), dovrà garantire la perfetta tenuta idraulica;

- tubazioni di diametro minimo pari a mm. 110, (e comunque dimensionate in base all'effettiva portata) in materiale plastico con innesto a bicchiere e quarnizione in gomma,
- posa su letto di sabbia o di calcestruzzo magro, secondo regolari livellette,
- pendenza 1% minima (vale a dire 1 cm. per metro di sviluppo di condotta),
- reinterro degli scavi con sabbia o cls. magro sino a 10-15 cm dall'estradosso superiore,
- pozzetti d'ispezione e raccordo dim. interne cm. 40 x 40 (posti su variazione di percorso e immissioni laterali), e ogni 25 metri,
- pozzetti di prelievo distinti dim. interne cm. 60 x 60 posti prima della confluenza acque reflue assimilate alle domestiche (WC) ed acque reflue industriali.
- fondo pozzetto con canaletta aperta senza tappi o pezzi speciali quali - T - Y ecc., le immissioni laterali dovranno essere a V (45 gradi) e mai contro flusso,
- realizzare pozzetto di ispezione dim. cm 50 x 50 a monte del punto di confluenza con le acque reflue assimilate alle domestiche di cui al precedente punto 1.1 e a valle di eventuali impianti di pretrattamento,
- è obbligatoria l'installazione di una valvola antiriflusso, nonché di un sifone tipo "Firenze", installati all'interno di appositi pozzetti, posizionati all'interno della proprietà privata, prima del pozzetto di allacciamento alla rete pubblica,

- la rete di scarico sarà aerata con l'utilizzo della colonna di sfiato esistente, qualora mancante con installazione di condotta di ventilazione esterna (diam. mm 75) o di sistemi di sifonaggio per evitare i cattivi odori,
- tutti i manufatti dovranno essere visibili e accessibili.

1.3 - CONFLUENZA ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE ED ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Le due reti realizzate come specificato ai precedenti punti 1 e 2 confluiranno in una cameretta delle dimensioni minime pari a cm. 60 x 60; detta cameretta dovrà essere predisposta per il prelievo di campioni di liquame e per l'eventuale misurazione della portata dello scarico.

La cameretta andrà posta al limite della proprietà privata e sarà resa accessibile al personale della Società in qualsiasi momento del giorno o della notte.

IMPORTANTE:

I punti di immissione predisposti nei collettori fognari pubblici consentono generalmente il collegamento a gravità degli scarichi.

In situazioni disagiate in cui gli scarichi delle utenze provengono da scantinati, garage, taverne e lavanderie interrate e comunque in tutti i casi in cui la quota di consegna degli scarichi utenza sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nel collettore fognario pubblico, dovrà essere predisposto, a cura e spese dell'utente, idoneo impianto di sollevamento dotato almeno di due elettropompe sommergibili, di accessori idraulici e di apparecchiature che precludano fenomeni di riflusso o rigurgito. L'impianto sarà comandato automaticamente e andrà dotato di sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento o di assenza di alimentazione di corrente

In ogni caso nei fabbricati con locali parzialmente od interamente interrati, la rete di scarico



andrà dotata di accorgimenti tecnici per evitare fenomeni di rigurgito o inconvenienti causati dalla sovrapressione che potrebbe crearsi nei collettori fognari pubblici (valvole di non ritorno, ecc.).

È assolutamente vietato immettere nei collettori fognari pubblici neri acque meteoriche (grondaie, piazzali, caditoie, rampe, interrati ecc.).

1.4 - ACOUE METEORICHE

Le canalizzazioni delle acque meteoriche andranno realizzate secondo quanto specificato nel precedente punto A) 1.2.

2) SCARICO IN COLLETTORI FOGNARI PUBBLICI MISTI RECAPITANTI AL DEPURATORE

2.1 - ACQUE REFLUE ASSIMILABILI A QUELLE DOMESTICHE

La rete delle acque reflue assimilabili a quelle domestiche dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni di cui al punto A) 1.1.

2.2 - ACOUE REFLUE INDUSTRIALI

Le acque reflue industriali saranno immesse in collettori fognari pubblici realizzati in conformità alla normativa di cui al punto B) 1.2.

2.3 - CONFLUENZA ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE ED ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Le due reti realizzate come specificato ai precedenti punti 2.1 e 2.2 confluiranno in una cameretta delle dimensioni minime pari a cm. 60 x 60.

Per consentire misurazioni della quantità di reflui scaricati ed il loro campionamento sarà opportunamente realizzata e posta al limite della proprietà privata una cameretta; questa dovrà essere accessibile al personale della Società in qualsiasi momento del giorno o della notte.

2.4 - ACOUE METEORICHE

La canalizzazione delle acque meteoriche andrà realizzata secondo quanto previsto al punto A) 1.2.

3) COLLEGAMENTO ALLA RETE MISTA

Le acque convogliate al manufatto di cui al precedente punto 3 andranno immesse con le acque meteoriche in un unico pozzetto di dimensioni adeguate alla profondità di posa delle tubazioni e delle portate da smaltire.


Da quest'ultimo si eseguirà il collegamento con manufatto di allacciamento.






INSEDIAMENTI DOMESTICI

allacciamento alla rete di fognatura "separata"



INSEDIAMENTI DOMESTICI


allacciamento alla rete di fognatura "mista" schema tipo esemplificativo





INSEDIAMENTI PRODUTTIVI


allacciamento alla rete di fognatura "separata" schema tipo esemplificativo





INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

allacciamento alla rete di fognatura "mista" schema tipo esemplificativo









INSEDIAMENTI DOMESTICI

scarico in fognatura non collegata al depuratore schema tipo esemplificativo



POZZETTI D'ISPEZIONE





AERAZIONE CONDOTTE DI SCARICO (a scelta)

SEZIONI - Particolare 4




a) fabbricato provvisto di aeratore su condotta di scarico




b) fabbricato sprovvisto di aeratore su condotta di scarico



POZZETTO DI ALLACCIAMENTO PER UTENZA CON SOLLEVAMENTO



SEZIONE scala 1:20






ACQUE DEL SERVIZI IDRICI INTERREGIONALI

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI			Art. 14	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER	
Art. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 4	IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZI ALLO SCARICO		PAG. 9
Art. 2	COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DELLA SOCIETÀ	PAG. 4	Art. 15	CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FOGNATURA INTERNA E	1710.0
Art. 3	PROPRIETÀ DELLE OPERE	PAG. 4		DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO	PAG. 11
	DI FOGNATURA		Art. 16	VISITE TECNICHE E VERIFICA DELLE OPERE	PAG. 12
CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE Reti fognarie			Art. 17	ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE OPERE	PAG. 12
Art. 4	DEFINIZIONI	PAG. 4	Art. 18	ESENZIONE DALL'OBBLIGO	
Art. 5	LIMITI ALLO SCARICO DI			DI ALLACCIAMENTO	PAG. 12
	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	PAG. 6		ESECUZIONE DI RETI A SERVIZIO	
Art. 6	SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE	PAG. 6		DI AREE PRIVATE E DI ALLACCIAMEN' IN SUOLO PUBBLICO	
Art. 7	OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO	PAG. 7		00020 . 0252100	PAG. 13
Art. 8	AMMISSIBILITÀ DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA	PAG. 7	CAPO III - GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOGNARI		
Art. 9	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI ORIGINE DOMESTICA OD ASSIMILATE	PAG. 7	Art. 20	MANUTENZIONE PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO	PAG. 13
Art. 10	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	PAG. 8	Art. 21	IMMISSIONI VIETATE	PAG. 14
Art. 11	VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE	PAG. 8	CAPO IV - DISCIPLINA DEI CONTROLLI DI QUALITÀ DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE IN PUBBLICA FOGNATURA		
Art. 12	VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONVENZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI		Art. 22	ESECUZIONE DEI CONTROLLI	PAG. 14
		PAG. 8	Art. 23	MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI	PAG. 14
Art. 13	REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO		Art. 24	PRELIEVO DEI CAMPIONI	
		PAG. 9	Art. 25	CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	PAG. 15

- ASPETTI TRIBUTARI							
TARIFFA DI FOGNATURA	PAG. 15						
CORRESPONSIONE DELLA TARIFFA	PAG. 15						
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	PAG. 16						
LA RISCOSSIONE	PAG. 16						
CAPO VI - NORME FINALI							
RILASCIO ATTI E CERTIFICAZIONI	PAG. 17						
SOSTITUZIONE REGOLAMENTAZIONI PRECEDENTI	PAG. 17						
CAPO VII - SANZIONI							
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI	PAG. 17						
NORMA DI RINVIO	PAG. 17						
ALLEGATO 1							
ALLEGATO 2							
SCHEMI DI ALLACCIAMENTO							
	TARIFFA DI FOGNATURA CORRESPONSIONE DELLA TARIFFA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE LA RISCOSSIONE - NORME FINALI RILASCIO ATTI E CERTIFICAZIONI SOSTITUZIONE REGOLAMENTAZIONI PRECEDENTI I - SANZIONI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMA DI RINVIO TO 1 TO 2						



















San Martino al Tagliamento























Viale Trieste, 11 30020 Annone Veneto (VE) Tel. 0422 760020 Fax 0422 769974 www.acquedelbassolivenza.it

